

Inaugurazione Anno Giudiziario 2025

Relazione Anno 2024

Alessandria, 15 febbraio 2025

RELAZIONE DEL VICARIO GIUDIZIALE

del Tribunale Ecclesiastico della Diocesi di Alessandria

sull'attività dell'Anno giudiziario 2024

Eccellenze Reverendissime,
Monsignori e Reverendi confratelli,
Signori Magistrati e Avvocati del foro civile,
Autorità tutte,
Ministri del Tribunale Ecclesiastico,
Signori e Signore presenti,

Con immensa gratitudine e senso di responsabilità, ci ritroviamo oggi per inaugurare un nuovo anno giudiziario del nostro Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Alessandria e vi ringrazio per aver accettato l'invito.

Un ringraziamento particolare è rivolto all'amico e Vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese, Mons. Ettore Signorile, per aver accettato il nostro invito poiché la sua presenza e il suo intervento contribuiscono non solo ad incrementare le nostre competenze ma accrescono anche la comunione tra i nostri Tribunali.

Questo appuntamento annuale non è soltanto un momento formale, ma un'occasione privilegiata per riflettere sul valore e sul significato del nostro servizio alla Chiesa e ai fedeli, in una prospettiva che unisce il rigore della giustizia al calore della misericordia.

Quest'anno, inoltre, siamo chiamati a vivere questo momento con un'intensità particolare. Due eventi di straordinaria rilevanza arricchiscono il nostro cammino: il Giubileo ordinario, che ci invita a essere *"Pellegrini di speranza"*, e la celebrazione degli 850 anni della fondazione della nostra cara Diocesi di Alessandria. Questi due eventi, pur distinti, convergono in un unico richiamo: rinnovare il nostro impegno con spirito di fede, memoria e speranza, nella consapevolezza che il nostro lavoro contribuisce alla costruzione della Chiesa, nel solco di una tradizione che attraversa i secoli.

La giustizia ecclesiastica, così come ci è affidata, non è mai un fine a sé stessa. Essa è uno strumento al servizio della verità e della comunione. Come Chiesa, siamo chiamati a esercitare la giustizia con uno stile profondamente diverso da quello che contraddistingue le istituzioni secolari: il nostro scopo non è soltanto risolvere questioni giuridiche o dirimere controversie, ma accompagnare i fedeli

verso una riconciliazione piena con Dio, con sé stessi e con la comunità ecclesiale.

In questo senso, il nostro Tribunale non è solo un luogo di analisi e giudizio, ma anche un segno di speranza per coloro che vi si rivolgono. Quando una persona arriva dinanzi a noi, spesso porta con sé un bagaglio di sofferenza, dubbi e incertezze. Il nostro compito è accogliere queste persone con empatia e rispetto, aiutandole a intraprendere un cammino di chiarezza e serenità, dove la giustizia si coniuga con la misericordia.

Il Giubileo del 2025, con il suo tema “*Pellegrini di speranza*”, ci ricorda che ogni nostro gesto deve essere orientato a illuminare il cammino delle persone, offrendo loro non solo risposte, ma anche prospettive nuove di vita e di fede. La speranza, infatti, è il cuore della nostra missione: una speranza che nasce dalla certezza che Dio opera nella storia e che il nostro lavoro, per quanto complesso e impegnativo, è parte del disegno salvifico di Cristo.

La celebrazione degli 850 anni della fondazione della nostra Diocesi è un evento di straordinaria rilevanza. Esso non è soltanto un’occasione per guardare al passato con gratitudine, ma un invito a rinnovare il nostro impegno per il presente e per il futuro.

La storia della nostra Diocesi è una storia di fede, di sacrifici e di dedizione. Generazioni di pastori, sacerdoti, religiosi e laici hanno costruito, pietra dopo pietra, una comunità viva e feconda, radicata nella parola del Vangelo e nella tradizione della Chiesa. Anche il nostro Tribunale si inserisce in questa lunga storia, portando avanti una missione che è, al tempo stesso, giuridica e pastorale.

Questa ricorrenza ci invita a interrogarci su come possiamo rendere il nostro servizio sempre più fedele alla nostra vocazione e al contesto in cui operiamo. Gli 850 anni della nostra Diocesi ci ricordano che non siamo soli, ma parte di una grande comunità, unita da un comune desiderio di verità e di comunione.

Il nostro lavoro ci pone ogni giorno di fronte a sfide complesse, che richiedono non solo competenze tecniche, ma anche una profonda sensibilità pastorale. Amministrare la giustizia, in ambito ecclesiastico, non significa soltanto applicare correttamente le norme del Diritto Canonico, ma anche saper leggere le situazioni alla luce del Vangelo, con uno sguardo che unisca discernimento, compassione e fermezza.

Ricordiamo sempre che al centro del nostro lavoro non ci sono casi da risolvere, ma persone da accompagnare. Ogni procedimento giudiziario, ogni atto che compiamo, deve riflettere il rispetto per la dignità umana e la volontà di offrire un segno concreto della misericordia divina. La dimensione pastorale del nostro servizio è, dunque, essenziale: siamo chiamati a essere strumenti della giustizia di Dio, che mai disgiunge verità e amore.

Nel contesto del nostro lavoro, è essenziale garantire che ogni procedimento sia condotto con la massima trasparenza, rapidità ed equità. La giustizia ecclesiastica deve essere un modello di integrità e affidabilità, in grado di ispirare fiducia e rispetto.

Inoltre, dobbiamo lavorare per rendere il nostro Tribunale sempre più accessibile. Questo significa non solo semplificare le procedure, ma anche creare un ambiente umano e accogliente, dove ogni persona si senta ascoltata e accompagnata. L'accessibilità, in questo senso, non è solo una questione tecnica, ma un valore che riflette il cuore stesso della nostra missione.

Il cammino che ci propone il Giubileo del 2025 è un'opportunità straordinaria per riflettere non solo sul nostro lavoro, ma anche sulla nostra vita personale e comunitaria. Essere "*Pellegrini di speranza*" significa riconoscere che siamo tutti in cammino, chiamati a crescere nella fede e nella carità.

Questo tempo di grazia ci invita a rinnovare il nostro impegno, a mettere sempre più al centro il bene delle persone che serviamo e a vivere il nostro lavoro come una testimonianza concreta dell'amore di Dio.

L'attività del Tribunale diocesano nel 2024 si è svolta in maniera regolare. Nell'anno appena trascorso sono state decise nove cause: sei decise dal giudice monocratico e tre dal collegio.

Rispetto all'anno passato, un dato rilevante da considerare è la diminuzione del numero di cause: quattro in totale.

I capi di nullità invocati spaziano dall'esclusione dell'indissolubilità del vincolo (*ex can. 1101 § 2*) al grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente, dall'incapacità di assumere gli obblighi coniugali essenziali per cause di natura psichica (*ex can. 1095 nn. 2-3*) all'errore circa la qualità del nubente (*ex can. 1097 § 2*).

Degno di nota è il costante incremento di richieste di dichiarazione di nullità matrimoniale per incapacità consensuale, dovuta spesso per immaturità, che ha comportato un aumento del numero di perizie, come anche l'aumento delle richieste per poter accedere al gratuito patrocinio.

In merito alle cause trattate nello scorso anno, è doveroso segnalare l'assenza di richieste e/o dei requisiti per l'accesso al *processus brevior coram Episcopo*.

Nell'anno 2024, diverse persone si sono rivolte al Tribunale per richiedere la dichiarazione di nullità dopo essere state indirizzate dal parroco, il quale li ha accompagnati al primo colloquio di consulenza fornito ordinariamente dal patrono stabile.

Il servizio di consulenza è affidato ordinariamente sia al patrono stabile, sia al Cancelliere del Tribunale, i quali sono sempre disponibili a fornire informazioni di carattere generale e procedurale, ma, nell'anno appena trascorso, è stato approvato e attivato il "Servizio diocesano per il sostegno agli sposi".

Tale Servizio, realizzato dal Consultorio familiare in concerto con l'Ufficio diocesano di pastorale familiare, è finalizzato a fornire maggiori strumenti di discernimento prima dell'introduzione del libello, ma, ancor più, vuole compiere un orientamento di carattere pastorale per quanti vogliono verificare il loro vincolo nuziale, aiutare i fedeli a comprendere quali sono le situazioni nelle quali la separazione coniugale con la persistenza del vincolo è da intendersi in linea con l'insegnamento della Chiesa e assistere le coppie in difficoltà nel ripercorrere la loro vicenda coniugale alla luce dell'insegnamento cristiano.

Rimanendo nell'ottica dell'accompagnamento dei fedeli, in questa solenne occasione, vogliamo presentare il "*Vademecum*" del nostro Tribunale Ecclesiastico.

Questo "*Vademecum*" - realizzato dal nostro giudice Giovanni Margherita, al quale vanno i miei più sentiti ringraziamenti - è composto da varie parti ed è rivolto alle parti in causa e a coloro che hanno il compito di accompagnarle in una prima fase, con lo specifico compito di facilitare questo percorso, poiché rimane ancora urgenza l'opera di formazione dei fedeli, del clero e dei membri del Tribunale.

La parte iniziale di questo documento è dedicata all'illustrazione di cosa sono i Tribunali nella Chiesa e come si differenziano e vuole fare chiarezza sulle diverse competenze e sulle loro peculiarità. Il glossario, illustrato di seguito, ha lo scopo di chiarificare alcune parole e alcuni concetti talvolta lontani dal linguaggio comune. A seguire, il lettore potrà anche iniziare a comprendere come sia strutturato il processo di nullità matrimoniale e le fasi che lo compongono e lo caratterizzano.

La sezione di maggior interesse, nonché il nucleo centrale, è composta dalla spiegazione degli impedimenti ad una valida celebrazione delle nozze e dei capi di nullità, ossia quelle situazioni e quegli elementi che potrebbero aver invalidato fin dal principio il matrimonio celebrato, e ha lo specifico scopo di accompagnare le parti e gli operatori familiari in un primo discernimento. Conoscere e comprendere i vari impedimenti e i vari motivi che possono inficiare la validità del matrimonio è di particolare utilità poiché consente al singolo di valutare se effettivamente erano e/o sono presenti nella propria vita e nella propria vicenda personale.

Infine, il lettore potrà visionare il Regolamento del "Servizio diocesano per il sostegno agli sposi", affinché, se lo ritenesse utile, possa chiedere a specialisti del campo matrimoniale un valido supporto per affrontare questo particolare momento della propria vita.

Il tribunale ecclesiastico diocesano, ormai attivo da diversi anni nella nostra Diocesi, vuole, sempre più, essere un efficace strumento per portare pace nella nostra Chiesa e tra tutti i fedeli, poiché, diversamente da come alcuni possano pensare, non è lontano dalla vita concreta degli uomini e questo “*Vademecum*” è un ulteriore passo in questa direzione.

Concludendo, desidero affidare il nostro lavoro a Cristo, che è la nostra speranza e il nostro sostegno. Invoco la protezione della Beata Vergine Maria, Madre della Speranza, e dei santi patroni della nostra Diocesi, affinché ci accompagnino in questo cammino di fede e di servizio.

Che il Giubileo del 2025 e gli 850 anni della nostra Diocesi siano per tutti noi un’occasione di rinnovamento, di conversione e di grazia, un tempo per riscoprire la bellezza del nostro servizio e la gioia di essere parte della grande famiglia della Chiesa.

Sac. Giovanni Bagnus
Vicario giudiziale

ORGANICO DEL TRIBUNALE NELL'ANNO 2024

Moderatore:	S. Ecc. Mons. Guido Gallese
Vicario giudiziale:	Sac. Giovanni Bagnus
Giudici:	Dott. Giovanni Margherita Sac. Stefano Tessaglia
Difensore del Vincolo:	Avv. Andrea Caraccio
Promotore di giustizia:	Avv. Andrea Caraccio
Patrono stabile:	Avv. Guido Lagomarsino
Notai:	Dott.ssa Anida De Cicco Prof. Daniele Di Franco Prof.ssa Patrizia Peola
Cancelleria:	Dott.ssa Anida De Cicco
Economato:	Sac. Mario Bianchi

TRIBUNALE ECCLESIASTICO DIOCESANO

Statistiche sull'attività del Tribunale
per la Diocesi di Alessandria

Anno 2024

TOTALE CAUSE	AFFERMATIVE	NEGATIVE
Giudice monocratico	4	1
Collegio dei giudici	3	2
Processo più breve	//	//

CAPI DI NULLITÀ	TOTALE	AFF.	NEG.
Grave difetto di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente (can. 1095 n. 2)	5	5	//
Incapacità di assumere gli impegni matrimoniali (can. 1095 n. 3)	4	2	2
Esclusione dell'indissolubilità del matrimonio (can. 1101 §2)	4	4	//
Errore circa la qualità della parte convenuta, intesa direttamente e principalmente dalla donna attrice (can. 1097 § 2)	1	//	1
Timore (can. 1103)	1	1	//

INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2025 (ALESSANDRIA 15 FEBBRAIO 2025)

PROSSIMITÀ E ACCOMPAGNAMENTO DELLE PARTI: PREMESSA INDISPENSABILE AL DISCERNIMENTO GIUDIZIALE

DON ETTORE SIGNORILE

Vicario giudiziale del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano Piemontese

PREMESSA

Il tema di questo mio intervento si presenta a dieci anni dalla promulgazione della riforma¹ ancora di pressante attualità e rappresenta un'urgenza per una sostanziale applicazione della riforma ormai pienamente inserita nel testo codiciale. In questa prospettiva in premessa evoco sommariamente alcuni punti che mi paiono propedeutici alla nostra riflessione; è infatti necessario capire da dove siamo partiti per comprendere la strada che ancora è necessario percorrere.

L'attenzione alla fase previa della causa ha subito in questi anni, una significativa e rilevante accelerazione dovuta ad una precisa collocazione che non è da rinvenirsi in una generica "pastoralità". Il Legislatore, infatti, ha posto questa fase, prodromica al processo, all'interno dell'ambito giudiziale. Così facendo, sembra chiedere in primo luogo ai pastoralisti e agli operatori del diritto (meglio ai teologi e ai canonisti) di superare antiche e ormai sterili dicotomie tra "pastorale" e "diritto". Questa è la via tracciata con la riforma del processo matrimoniale che dobbiamo continuare a percorrere.

Il Santo Padre ha richiamato e indicato l'accompagnamento e la prossimità alle parti come due pietre miliari intorno alle quali si è costruito il processo innovato² e oggi non possiamo prescindere da questi principi che devono qualificare il nostro servizio ecclesiale³. Così facendo, il Papa, invita tutta la Chiesa ad un profondo ripensamento di stile, linguaggi e gesti per accompagnare la coppia e

¹FRANCESCO, Allocuzione alla Rota, 2025: "Ricorre quest'anno il decimo anniversario dei due *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et Misericors Iesus*, con i quali ho riformato il processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio. Mi sembra opportuno cogliere questa tradizionale occasione di incontro con voi per richiamare lo spirito che ha permeato tale riforma, da voi applicata con competenza e solerzia a favore di tutti i fedeli".

²A. ZAMBON, *Il Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*. Prima presentazione, testo on line aggiornato al 9 novembre 2015, 2-5. In premessa il Vicario giudiziale del Triveneto afferma: «Vale la pena riprendere il MIDI evidenziando alcuni criteri guida del medesimo. Le norme non sono solo meramente formali, ma dicono una sostanza, fanno riferimento a dei principi, a partire dai quali vanno rettamente comprese».

³«La nuova normativa sia recepita e approfondita, nel merito e nello spirito, specialmente dagli operatori dei tribunali ecclesiastici, per rendere un servizio di giustizia e di carità alle famiglie» (FRANCESCO, Discorso ai partecipanti al corso promosso dal Tribunale della Rota Romana, 12 marzo 2016).

la famiglia nell'attuale profondo cambiamento d'epoca.

È pertanto necessario in noi un reale cambio di prospettiva e di mentalità per un autentico servizio alle famiglie⁴. L'attenzione alla fase previa (fase pastorale o pre-processuale) con i capisaldi offerti dal magistero petrino è fondamentale per esprimere la natura pastorale dei processi che hanno mantenuto la loro natura giudiziale e suggellarne l'efficacia per il bene dei fedeli.

Ne consegue un orizzonte articolato e complesso che partendo dalla necessità della priorità che merita la famiglia, impone un rinnovamento di certe prassi ecclesiali a cominciare dalla preparazione delle nozze, fino alla cura dei matrimoni falliti⁵. Da qui l'insistenza del Santo Padre per l'attuazione di un catecumenato dei fidanzati⁶ che getti le basi per il passaggio dal corso di preparazione al matrimonio” ad un vero e proprio percorso in vista della celebrazione del matrimonio. Il peso attuale delle idee secolariste sembra esigere una riflessione più proficua sui rapporti tra fede e matrimonio sacramentale e richiede un'insistenza sulla vicinanza alle famiglie nelle loro esperienze più delicate con una speciale cura delle relazioni interpersonali quotidiane. Oggi più che mai i tempi sembrano esigere una vera e propria “*arte dell'accompagnamento*” e “*formazione della coscienza*”⁷.

Con questa prospettiva evocherò sommariamente alcuni punti che mi paiono propedeutici, all'introduzione della causa, perché quest'ultima presuppone un reale accompagnamento e una fattiva prossimità, queste infatti sono dimensioni volte a favorire il discernimento del fedele in difficoltà e quello giudiziale chiamato a valutare la validità di un matrimonio purtroppo fallito.

Questo servizio alle famiglie coinvolge direttamente la pastorale giudiziale, per questo il Papa, ormai da un decennio, richiama gli operatori dei tribunali al gravoso compito di non rinchiudersi in un mero momento burocratico, ma di partire dalle singole vicende, per aprire a un più articolato discernimento ed una maggiore integrazione nella comunità. Anche l'ultima allocuzione alla Rota va in questa direzione laddove afferma:

“Ogni protagonista del processo si avvicina alla realtà coniugale e familiare con venerazione, perché la famiglia è riflesso vivente della comunione d'amore che è Dio Trinità (cfr Amoris laetitia, 11). Inoltre, i coniugi uniti nel matrimonio hanno ricevuto il dono dell'indissolubilità, che non è una meta da raggiungere con il loro sforzo, né tantomeno un limite alla loro libertà, ma una promessa di Dio, la cui fedeltà rende

⁴ Cfr. G.BAGNUS, *La relazione possibile tra processus Brevior e incapacità matrimoniale: primi apporti della dottrina e applicazioni in foro canonico*, ed. Marcianum Press, 2024 p. 113-115.

⁵ Cfr T. VANZETTO, *La famiglia come soggetto ecclesiale alla luce di Amoris laetitia* in QDE 30 (2017), 264-278.

⁶ Sull'argomento cfr., E, TUPPUTI, *Fragilità matrimoniali: pastorale e diritto*, in settimana new/fragilità-matrimoniali- pastorale-e-diritto/. Cfr. *Accompagnamento e discernimento pastorale e giuridico*, a cura di E. TUPPUTI, Linee guida circa le situazioni di fragilità matrimoniali, Editrice Rotas.

⁷ Cfr. AA.VV. E ZANETTI (ED.), *Coscienza e cause di nullità matrimoniale: riflessioni di fondo e proposte operative*, ed. Ancora, 2020.

possibile quella degli esseri umani. Il vostro lavoro di discernimento sull'esistenza o meno di un valido matrimonio è un servizio alla salus animarum, in quanto permette ai fedeli di conoscere e accettare la verità della propria realtà personale. Infatti, «ogni sentenza giusta di validità o nullità del matrimonio è un apporto alla cultura dell'indissolubilità sia nella Chiesa che nel mondo»⁸.

Si tratta, pertanto, di comprendere lo strumento dei tribunali in chiave sinodale⁹. Il cammino cosiddetto penitenziale o pastorale (*la via caritatis*) non è alternativo, ma complementare al giudiziale¹⁰. Per questo la riforma deve essere calata nel concreto, affinché le nuove dinamiche, pastorali prima e processuali poi, corrispondano ad un impegno dei Vescovi nella via scandita dalle parole chiave: prossimità, discernimento, accompagnamento ed integrazione.

Una effettiva e corretta ricezione della riforma dipende dall'ermeneutica alla quale si ricorre per la sua messa in pratica. Diventa pertanto essenziale una creativa e nel contempo fedele ripresa dei lavori sinodali, necessitante l'apporto, attivo e creativo, di tutto il Popolo di Dio. Il *Motu Proprio* non può essere letto con una precomprensione vecchia, come se non fosse cambiato nulla o peggio come se fosse un'occasione per moltiplicare gli spazi, nel tentativo di colmare il vuoto o la distanza dei tribunali dai fedeli in difficoltà.

Una fase, quella pregiudiziale, da cogliersi all'interno della pastorale giudiziale, che non può essere lasciata alla mera buona volontà o peggio alla discrezionalità di singoli volontari facilitatori. La fase previa, infatti, presuppone un autentico e puntuale coinvolgimento ecclesiale, ripensato nell'ottica di una rinnovata e articolata pastorale unitaria. Da qui la preziosità di questo momento che rientra tra i punti salienti del *Motu Proprio*, colto nell'orizzonte ermeneutico della recezione dei due Sinodi sulla famiglia.

⁸ FRANCESCO, *Discorso alla Rota romana*, del 29 gennaio 2018 (in <http://w2.vatican.va/>).

⁹ Mi pare un'interpretazione che tenga sommatamente in conto sia l'introduzione al *Motu Proprio* che l'esortazione apostolica post-sinodale. Si vedano i contributi di M. MIELE, *Papa Francesco e il metodo sinodale* e P. VALDRINI, *Il sinodo dei Vescovi nel pontificato di Papa Francesco, in Famiglia e matrimonio di fronte al Sinodo. Il punto di vista dei giuristi*, a cura di O. FUMAGALLI CARULLI, A. SANMASSIMO, Vita e Pensiero, Milano 2015, 317ss e 477ss. MIDI, Proemio: «*La carità dunque e la misericordia esigono che la stessa Chiesa come madre si renda vicina ai figli che si considerano separati. In questo senso sono anche andati i voti della maggioranza dei miei Fratelli nell'Episcopato, riuniti nel recente Sinodo straordinario, che ha sollecitato processi più rapidi ed accessibili. In totale sintonia con tali desideri, ho deciso di dare con questo Motu Proprio disposizioni con le quali si favorisca non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità...*».

¹⁰ A. FUMAGALLI, *La «via caritatis» Sul capitolo ottavo di «Amoris laetitia»* in Rivista del Clero Italiano, 7/8 (2016). In questo vasto saggio il criterio più adeguato per interpretare il "discreto" riferimento del testo riguardo l'accesso ai sacramenti dei fedeli divorziati risposati sembra essere quello di collocarlo nella logica del discernimento, la 'porta stretta', che sola può condurre a percorrere, in verità, il cammino dell'amore cristiano.

Ai Vescovi¹¹, certo, è stata data la libertà di decidere se costituirsi un proprio tribunale o se rimanere in un tribunale interdiocesano esistente o promuovere un interdiocesano nuovo, ma ritengo che ciò sia prevalentemente da cogliersi in funzione di un complesso e nuovo processo di pastorale unitaria ed integrata¹². Si tratta di un percorso che deve coinvolgere chi si rivolge ai nostri tribunali perché non è più tollerabile lasciare i fedeli, specialmente le parti convenute, in balia di una procedura per lo più estranea e per molti incomprensibile.

Oggi non è più possibile prescindere da questi principi, che devono qualificare il terreno comune della pastorale della crisi matrimoniale e della pastorale giudiziaria¹³. Una pastorale giudiziale che, come ha indicato il prof. Arroba Conde: «è la miglior via per aiutare le parti a correggere possibili errori nella loro visione soggettiva della controversia, per motivare ad un confronto ragionevole con la visione dell'altra parte, e per capire gli obiettivi del processo ecclesiastico e le sue procedure»¹⁴. Il processo (momento autoritativo - veritativo) va sempre colto all'interno di un orizzonte che è pastorale. Il processo consiste nell'accertamento della verità e non può essere un semplice tentativo di regolarizzazione di una situazione di fatto, come se si trattasse di una sorta di scappatoia “pseudo-pastoralista”¹⁵.

Siamo chiamati a migliorare ed attuare, passo dopo passo, prassi nuova, senza perdere la consapevolezza che la miglior prassi consiste in una buona teoria e

¹¹ Cfr. G. BAGNUS, *La relazione possibile tra processus Brevior e incapacità matrimoniale: primi apporti della dottrina e applicazioni in foro canonico*, ed. Marcianum Press, 2024 p. 75-91.

¹² AL 244: «D'altra parte, un gran numero di Padri “ha sottolineato la necessità di rendere più accessibili ed agili, possibilmente del tutto gratuite, le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità”. La lentezza dei processi crea disagio e stanca le persone. I miei due recenti Documenti su tale materia hanno portato ad una semplificazione delle procedure per una eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Attraverso di essi ho anche voluto “rendere evidente che lo stesso Vescovo nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati”. Perciò, “l’attuazione di questi documenti costituisce una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a giudicare loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale sufficiente, composto di chierici e laici, che si consacrino in modo prioritario a questo servizio ecclesiale. Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d’informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell’indagine preliminare al processo matrimoniale” (cfr. *Mitis Iudex*, art. 2-3)».

¹³ «La nuova normativa sia recepita e approfondita, nel merito e nello spirito, specialmente dagli operatori dei tribunali ecclesiastici, per rendere un servizio di giustizia e di carità alle famiglie» (FRANCESCO, Discorso ai partecipanti al corso promosso dal Tribunale della Rota Romana, 12 marzo 2016).

¹⁴ M.J. ARROBA CONDE, *Servizio alla persona e tecnica giudiziale nel diritto canonico*, in AA.VV., *Recte sapere. Studi in onore di Giuseppe Dalla Torre*, vol. I Torino 2014, p. 20.

¹⁵ Cf. M. DEL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al Vescovo*, Roma 2016, 41-56. Parlando alla Conferenza episcopale italiana, il Papa afferma con forza: «Verità e misericordia: non disgiungiamole. Mai! “La carità nella verità – ci ha ricordato Papa Benedetto XVI – è la principale forza propulsiva per il vero sviluppo di ogni persona e dell’umanità intera” (ENC. CARITAS IN VERITATE, 1). Senza la verità, l’amore si risolve in una scatola vuota, che ciascuno riempie a propria discrezione: e “un cristianesimo di carità senza verità può venire facilmente scambiato per una riserva di buoni sentimenti, utili per la convivenza sociale, ma marginali”, che in quanto tali non incidono sui progetti e sui processi di costruzione dello sviluppo umano (ibid., 4)» (FRANCESCO, Discorso alla 66ª Assemblée Generale della Conferenza episcopale italiana, del 19 maggio 2014, in www.vatican.va).

quest'ultima esige una sempre più adeguata preparazione tecnica, capace di coniugare la conoscenza dei processi innovati e l'attenzione pastorale alle persone in essi coinvolte. Questa attenzione alle parti in realtà non è un aspetto nuovo ma è frutto di un percorso storico che viene da lontano e che spesso non abbiamo saputo cogliere e tematizzare in modo adeguato.

In realtà c'è stata, dal Concilio Vaticano II in poi, un'evoluzione storica nel considerare le parti del processo di nullità. Siamo passati dalla definizione del can. 2356 del Codice piano benedettino¹⁶ che qualificava coloro che, dopo un primo matrimonio religioso contraevano un nuovo vincolo civile, come “*bigami*” e “*infames*”, prevedendo per loro scomunica o interdetto, alle ultime asserzioni del magistero che li pone come “fedeli in difficoltà”¹⁷. Occorre superare tuttavia ancora tanti pregiudizi in riferimento alle coppie che vivono l'esperienza di un legame spezzato¹⁸.

Concluderei questa premessa con una constatazione che mi pare ovvia. La prossimità non va colta solo in una prospettiva solo geografica, in quanto le distanze in Italia hanno una valenza relativa. La prossimità va tematizzata nella prospettiva di una chiesa “*in uscita missionaria*” e pertanto in primo luogo ha una valenza **umana e pastorale** la cui effettiva “autenticità” va vista nella prospettiva di conversione alla quale ci invita la celebrazione dell'anno giubilare, ma già stata richiamata dall'*Evangelii gaudium* e che sintetizzerei con Papa Francesco nell'immagine del “**togliersi i sandali dinanzi alla terra santa che è l'altro**”¹⁹. In realtà, prossimità e accompagnamento, si rimandano come due vasi comunicanti. Cercherò seguendo le tappe del percorso giudiziale di cogliere “prossimità” e “accompagnamento” con la preoccupazione pratica di chi riconosce nell'oggi l'incompiutezza del di un cammino.

¹⁶ Can. 2356 C.I.C. 17: «*Bigami, idest qui, obstante coniugali vinculo, aliud matrimonium, etsi tantum civile, ut aiunt, attentaverint, sunt ipso facto infames; et si, sprete Ordinarii monitione, in illicito contubernio persistent, pro diversa reatus gravitate excommunicentur vel personali interdicto plectantur.*»

¹⁷ «*Per accompagnare gradualmente il giudizio sull'azione morale, non si dovrà chiedere “che cosa hai fatto?”, ma valutare anche “dove sei diretto?”*» Vescovi della CEP, *Il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito*, www.terp.it, 7.

¹⁸ Davvero significativo a questo proposito è l'articolo di Gianpaolo Dianin, anche se scritto come contributo al Sinodo: «*in riferimento alle coppie che vivono l'esperienza di un legame spezzato si tratta anzitutto di superare ogni forma di pregiudizio, d'indifferenza e soprattutto di delega del problema. Tutti siamo chiamati a diventare consapevoli delle nostre precomprensioni e talvolta anche dei nostri pregiudizi. Alcuni cristiani guardano questi fratelli come persone pericolose, inaffidabili, che hanno tradito una promessa. Prima di ogni iniziativa si tratta di lavorare per cambiare la mentalità e l'atteggiamento di una comunità*». G. DIANIN, *Famiglia ferita e unioni irregolari: quale atteggiamento pastorale*, in AA. VV., *Famiglia e Chiesa un legame indissolubile: contributo interdisciplinare per l'approfondimento sinodale*. Libreria Ed. Vaticana 2015, 319.

¹⁹ EVANGELII GAUDIUM 169. «*In una civiltà paradossalmente ferita dall'anonimato e, al tempo stesso, ossessionata per i dettagli della vita degli altri, spudoratamente malata di curiosità morbosa, la Chiesa ha bisogno di uno sguardo di vicinanza per contemplare, commuoversi e fermarsi davanti all'altro tutte le volte che sia necessario. In questo mondo i ministri ordinati e gli altri operatori pastorali possono rendere presente la fragranza della presenza vicina di Gesù ed il suo sguardo personale. La Chiesa dovrà iniziare i suoi membri – sacerdoti, religiosi e laici – a questa “arte dell'accompagnamento”, perché tutti imparino sempre a togliersi i sandali davanti alla terra sacra dell'altro (cfr Es 3,5). Dobbiamo dare al nostro cammino il ritmo salutare della prossimità, con uno sguardo rispettoso e pieno di compassione ma che nel medesimo tempo sani, liberi e incoraggi a maturare nella vita cristiana*».

1. LA FASE PREGIUDIZIALE, UN PERCORSO DATO DALLA CONVERGENZA DI DUE APERTURE

a) Apertura al tribunale superando concretamente la contrapposizione tra pastorale e diritto.

La riforma del processo canonico matrimoniale rappresenta un'occasione formidabile per superare precomprensioni tendenti ad affermare una sorta di dicotomia tra diritto e pastorale. Prospettando nella fase pregiudiziale un'intensa attività pastorale che trova una sua connotazione nell'indagine previa, il Papa impone una profonda riproposizione del rapporto tra diritto e pastorale.

Buona parte dell'effettiva e corretta ricezione dipende, infatti, proprio dall'ermeneutica alla quale si ricorre²⁰. Un conto è la retta applicazione pratica della legge, un altro è l'ambito dell'interpretazione delle sue disposizioni e non è un caso che, innovando il processo matrimoniale canonico, il Legislatore abbia posto decisamente e previamente l'accento sul momento pregiudiziale come attenzione alle famiglie ferite e all'accompagnamento di questi fedeli. Le modifiche, anche significative, della disciplina processuale vanno pertanto colte all'interno di questa ermeneutica, deducibile dal contesto sinodale, volto non alla moltiplicazione delle nullità ma al servizio ecclesiale dei tribunali della Chiesa.

Si tratta, quindi, di attuare una rinnovata azione giuridica, che non perda di vista la sua natura ecclesiale, si spogli di tutto ciò che diventa ostacolo all'accoglienza del «*legittimo desiderio di giustizia*» di molti fedeli, e sia capace di un vero «*servizio di giustizia e di carità alle famiglie*»²¹. È proprio mediante la famiglia, fondata sul matrimonio, che tale missione può raggiungere ogni uomo, nel luogo dove egli nasce e cresce. A tal proposito, come osservava Eugenio Corecco, «*la Chiesa ha bisogno di una propria "incarnazione" nel mondo, per poter esplicare dall'interno, e non solo estrinsecamente, la sua missione salvifica. Il sacramento del matrimonio è l'elemento costituzionale che permette alla Chiesa di entrare in contatto strutturale con la realtà naturale dell'economia della creazione*»²².

²⁰ Il contesto sinodale della riforma dei processi di nullità matrimoniale è stato bene messo in luce: «*Il sinodo nel suo insieme, non quindi solo l'assemblea del 2014, ma anche quella ordinaria del 2015, celebrata con i motu proprio già promulgati ma non ancora vigenti, debba intendersi come contesto del cambiamento normativo*»: M.J. ARROBA CONDE, *L'esperienza sinodale e la riforma del processo matrimoniale*, Relazione all'inaugurazione del TER Sardo, 23 aprile 2016, p. 1/14, in <http://www.tribunaleecclesiasticosardo.it/eventi2016.html> (visitato il 02.03.2018). Cf anche Id., *L'esperienza sinodale e la riforma del processo matrimoniale*, in *Matrimonio e processo per un nuovo umanesimo*, a cura di P. PALUMBO, Torino 2016, pp. 129-146; M.J. ARROBA CONDE – C. IZZI, *Pastorale giudiziaria e prassi processuale nelle cause di nullità del matrimonio*, Cinisello Balsamo (Milano) 2017, pp. 11-29.

²¹ *Ibidem*.

²² E. CORECCO, *Il sacramento del matrimonio, cardine della costituzione della Chiesa*, in ID., *Ius et Communio*, vol. II, Casale Monferrato – Lugano 1997, p. 589.

Francesco ha più volte ricordato lo stretto rapporto tra azione giuridica e azione pastorale, come affermava già nella sua prima allocuzione alla Rota Romana del gennaio 2014: «*La dimensione giuridica e la dimensione pastorale del ministero ecclesiale non sono in contrapposizione, perché entrambe concorrono alla realizzazione delle finalità e dell'unità di azione proprie della Chiesa. L'attività giudiziaria ecclesiale, che si configura come servizio alla verità nella giustizia ha, infatti, una connotazione profondamente pastorale, perché finalizzata al perseguimento del bene dei fedeli e alla edificazione della comunità cristiana. Tale attività costituisce un peculiare sviluppo della potestà di governo, volta alla cura spirituale del Popolo di Dio, ed è pertanto pienamente inserita nel cammino della missione della Chiesa. Ne consegue che l'ufficio giudiziario è una vera diaconia, cioè un servizio al Popolo di Dio in vista del consolidamento della piena comunione tra i singoli fedeli, e fra di essi e la compagine ecclesiale. Inoltre, cari giudici, mediante il vostro specifico ministero, voi offrite un competente contributo per affrontare le tematiche pastorali emergenti*»²³.

b) Apertura del tribunale superando posizioni autoreferenziali e giuridiste.

La ragione ultima dell'esistenza del diritto nella Chiesa, della natura giuridica della Chiesa fondata da Cristo, non risiede nella sua struttura gerarchica (pur anch'essa voluta da Dio), ma nel fatto che nel Popolo di Dio si danno necessariamente rapporti interpersonali di giustizia, cioè vi sono diritti. Tralasciando la questione sulla fondazione del diritto nella Chiesa, mi limito, in questa sede, a rilevare che, se Cristo ha fondato la sua Chiesa come realtà giuridica, è perché Egli ha conferito dei diritti ai suoi membri e per tutti sorge un dovere di giustizia a rispettarli²⁴.

Accompagnare, discernere e integrare la fragilità è un compito per la pastorale giudiziale: è un'azione pastorale, compassionevole e misericordiosa, positiva e accogliente, che rende possibile un approfondimento graduale delle esigenze del Vangelo. Non si tratta di fare sconti sulla verità della chiamata alla perfezione evangelica, ma di "farsi uno" con ogni persona per dischiudere, con l'amore, la via che porta a Dio secondo il proposito dell'Apostolo Paolo: «*Mi sono fatto debole per i deboli, per guadagnare i deboli; mi sono fatto tutto per tutti, per salvare a ogni costo qualcuno*»²⁵.

Mi sembra di poter scorgere, nelle intenzioni del Papa la feconda relazione che ci è chiesto di alimentare tra l'azione più tecnicamente giuridica, che resta azione ecclesiale e quindi pastorale, e quella stessa azione pastorale, che attraverso la consulenza previa è chiamata ad accogliere anche il contributo competente degli operatori del diritto canonico, per fare fronte alle nuove e a volte drammatiche sfide del nostro tempo²⁶.

²³ FRANCESCO, *Allocuzione alla Rota Romana* del 2014.

²⁴ Cfr. E. BAURA, *Pastorale e Diritto nella Chiesa, pubblicato in Vent'anni di esperienza canonica: 1983-2003*, a cura del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Città del Vaticano 2003, 168.

²⁵ *1 Cor 9,22*.

²⁶ Il sussidio della Rota Romana così recita, non certo senza qualche enfasi: «*L'attuazione di questi documenti costituisce dunque una grande responsabilità per gli Ordinari diocesani, chiamati a giudicare*

La sinodalità presenta il necessario coinvolgimento di tutti nella fase applicativa della pastorale giudiziale, che contiene “*in primis*” il momento previo all’introduzione della causa. Oltre agli specialisti del diritto, la riforma riguarda altri operatori, in modo particolare i parroci e i responsabili della pastorale familiare. Si tratta della via indicata per raggiungere l’obiettivo generale di un accompagnamento dei fedeli, volto, sia pure in modo non esclusivo, all’intento di rendere più accessibile, agile ed ecclesiale lo svolgimento del processo.

In questa prospettiva mi sembra molto significativo quanto affermato da Papa Francesco nell’Allocuzione alla Rota del 2018: «*Dobbiamo impedire che la coscienza dei fedeli in difficoltà per quanto riguarda il loro matrimonio si chiuda ad un cammino di Grazia. Questo scopo si raggiunge con un accompagnamento pastorale, con il discernimento delle coscienze (cfr. AL 242) e con l’opera dei nostri tribunali*».

L’accompagnamento prima, e l’indagine pregiudiziale poi, come prevede l’art. 2 R.P. «*si svolgerà nell’ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria*» e sarà affidata a persone, dotate di competenze «*anche non esclusivamente giuridico-canoniche*» ritenute idonee dall’Ordinario del luogo. Conseguentemente il MIDI prescriveva che in base alla decisione iniziale di ogni singolo Vescovo: «*La diocesi, o più diocesi insieme, secondo gli attuali raggruppamenti, possono costituire una struttura stabile attraverso cui fornire questo servizio (...) per un adeguato svolgimento dell’indagine*»²⁷.

Nella Chiesa il primo gradino della comunione è dato da una adeguata informazione. Se questa regola appare necessaria a livello generale lo è ancor più a fronte della grande disinformazione che pare sussistere anche all’interno delle comunità cristiane a proposito delle cause e procedure di nullità. Una corretta informazione eviterebbe la cornucopia di false o erronee indicazioni e improvvidi suggerimenti che disorientano i fedeli già di per sé disorientati di loro. In questo senso come tribunale abbiamo pensato utile e necessario il compiere un primo passo con la predisposizione di un sussidio semplice e veloce rivolto ai fedeli e agli operatori pastorali.

*loro stessi alcune cause e, in ogni modo, ad assicurare un accesso più facile dei fedeli alla giustizia. Ciò implica la preparazione di un personale sufficiente, composto di chierici e laici, che si consacrino in modo prioritario a questo servizio ecclesiale. Sarà pertanto necessario mettere a disposizione delle persone separate o delle coppie in crisi, un servizio d’informazione, di consiglio e di mediazione, legato alla pastorale familiare, che potrà pure accogliere le persone in vista dell’indagine preliminare al processo matrimoniale (cf. MI, Art. 2-3)» (Sinodo, Relatio finalis, n. 82). Secondo E. ZANETTI, La consulenza previa all’introduzione di una causa di nullità matrimoniale, in Redazione di QuDirEccl (a cura di), La riforma dei processi matrimoniali di Papa Francesco. Una guida per tutti, Milano 2016, 9-27, possono distinguersi un primo step di ascolto e di supporto spirituale, incentrato sulla figura del parroco; un secondo momento più approfondito, già idoneo a rintracciare un *fumus boni iuris* per accusare il matrimonio; ed infine il terzo livello, con l’avvocato «*anello finale della consulenza*» che aiuta nella confezione del libello. Peraltro «*non si tratta di livelli che si susseguono sempre e comunque nell’ordine*», ben potendo accadere che le persone interessate si rivolgano solo ad uno di essi, a seconda delle conoscenze o della situazione». Cfr. M. MOSCONI, La fase previa all’introduzione del libello e la consulenza tecnica, Pontificia Università della Santa Croce, 19 settembre 2016, contributo online in www.pusc.it.*

²⁷ Art. 3 R.P.

Questo servizio di consiglio deve avere, infatti, ben chiari sia i presupposti che i valori in gioco onde evitare che il tribunale sia inteso come una sorta di “colpo di spugna” o “bacchetta magica” in mano a novelli “azzecagarbugli”²⁸.

L'accompagnamento dei fedeli in questo iter, a volte doloroso e sempre faticoso, proprio perché non può essere in linea di principio pensato in modo individualistico, impone un'attenzione alla coppia che si è scomposta e ha posto fine alla propria unione. Prima di ricercare le colpe è essenziale favorire in entrambi un discernimento sulle proprie e rispettive responsabilità. In questo senso AL ha pagine di grande profondità ed efficacia. Fondamentale per una causa di nullità è la ricerca da parte di entrambi della verità sul loro vissuto matrimoniale anche attraverso una sapiente opera di mediazione, tendente a superare le contrapposizioni, le ferite di un incancrenito spirito di ripicca e di rivalsa. È davvero triste vedere due che si sono promessi amore che dopo il loro naufragio matrimoniale riescono a farsi così tanto male. Questo urgente e innovativo servizio di mediazione, si deve sviluppare prevalentemente nella fase pregiudiziale dell'indagine previa.

2. L'INTRODUZIONE DELLA CAUSA: LA CONVERGENZA DI UN REALE ACCOMPAGNAMENTO PASTORALE E DI UN NECESSARIO ACCOMPAGNAMENTO TECNICO

La prossimità e l'accompagnamento dei fedeli sono volti a favorire un adeguato e serio discernimento sul loro vissuto e questo percorso può anche giungere alla introduzione di una causa di nullità, ma non si esaurisce con l'atto introduttivo.

È ovvio che la verità sulla loro situazione matrimoniale è una questione che riguarda soprattutto la coscienza dei coniugi. Ne segue il diritto dei coniugi di conoscere il giudizio della Chiesa sulla loro situazione e quindi il diritto ad un processo che riveda la validità del vincolo. Il processo giudiziale si presenta quindi come un servizio alla coscienza dei fedeli, come ha ricordato il Papa²⁹. Questo orizzonte di Grazia evidenzia la centralità della coscienza nell'azione pastorale della Chiesa e sottolinea come questo principio sia di fondamentale importanza, anche per i processi di nullità del matrimonio. Ecco perché questa valorizzazione della dimensione pastorale dei processi non può più essere data per scontata e considerata come un qualcosa di desumibile implicitamente. Non è più sufficiente proclamare in qualche modo che i processi hanno una finalità pastorale, senza tuttavia declinarla anche praticamente sul campo.

²⁸ Come ha insegnato Benedetto XVI: «la carità eccede la giustizia, perché amare è donare, offrire del “mio” all'altro; ma non è mai senza la giustizia, la quale induce a dare all'altro ciò che è “suo”, ciò che gli spetta in ragione del suo essere e del suo operare. Non posso “donare” all'altro del mio, senza avergli dato in primo luogo ciò che gli compete secondo giustizia. Chi ama con carità gli altri è anzitutto giusto verso di loro» (BENEDETTO XVI, Enciclica Caritas in veritate, del 29 giugno 2009, [testo italiano in www.vatican.va], n. 6).

²⁹ Cfr. FRANCESCO, Discorso alla Rota romana, del 29 gennaio 2018 (in <http://w2.vatican.va/>).

Le parti vanno accompagnate nella delicata fase dell'introduzione della causa e se l'attenzione a tutte e due comincia, come abbiamo detto, dall'indagine previa con l'introduzione della domanda giudiziale, la delicata fase della preparazione del libello e dell'identificazione della via giudiziale rappresenta un momento davvero nevralgico per l'interazione tra pastorale familiare e pastorale giudiziale³⁰. Il ripercorrere la propria vicenda sentimentale e coniugale, necessita davvero di un terzo accompagnatore anche dotato di un buon bagaglio tecnico.

In questa fase iniziale del processo sia ribadita la necessità o – se volete – la grande opportunità che il tribunale con i suoi operatori, in primo luogo i patroni siano essi stabili o di fiducia, abbia davanti a sé il compito di essere presente e attivo all'interno della pastorale³¹.

Sia i patroni stabili che gli avvocati ecclesiastici privati, devono diventare dei volti conosciuti all'organismo diocesano o interdiocesano di pastorale familiare. Si tratta di affiancare in qualche modo il coniuge che intende introdurre la causa di nullità, così che abbia a riconoscere che anche attraverso i giudizi canonici la Chiesa esprime il proprio volto buono, riflesso del volto misericordioso e buono di Cristo³².

Utile potrebbe essere il coinvolgimento dei patroni di fiducia nel colloquio previo che dovrebbe essere una sorta di collazione di tutto quell'accompagnamento e discernimento pastorale e personale portato avanti nelle diocesi in modo articolato, ma unitario. In Piemonte questa strada è stata percorsa con buoni risultati, offrendo una buona informazione alle parti e un reale aiuto per l'eventuale introduzione della causa di nullità.

³⁰ Cfr. M. MOSCONI, *La fase previa all'introduzione del libello e la consulenza tecnica*, Pontificia Università della Santa Croce, 19 settembre 2016, contributo online in www.pusc.it.

³¹ Così afferma l'art. 2 RP: «L'indagine pregiudiziale o pastorale, che accoglie nelle strutture parrocchiali o diocesane i fedeli separati o divorziati che dubitano della validità del proprio matrimonio o sono convinti della nullità del medesimo, è orientata a conoscere la loro condizione e a raccogliere elementi utili per l'eventuale celebrazione del processo giudiziale, ordinario o più breve. Tale indagine si svolgerà nell'ambito della pastorale matrimoniale diocesana unitaria». Riguardo ai soggetti, l'art. 3 RP recita «la stessa indagine sarà affidata a persone ritenute idonee dall'Ordinario del luogo, dotate di competenze anche se non esclusivamente giuridico-canoniche. Tra di esse vi sono in primo luogo il parroco proprio o quello che ha preparato i coniugi alla celebrazione delle nozze. Questo compito di consulenza può essere affidato anche ad altri chierici, consacrati o laici approvati dall'Ordinario del luogo». L'art. 4 RP, infine, sottolinea la finalità dell'indagine pastorale, chiamata a «raccolgere gli elementi utili per l'eventuale introduzione della causa da parte dei coniugi o del loro patrono davanti al tribunale competente. Si indaghi se le parti sono d'accordo nel chiedere la nullità».

³² «Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza. Misericordia: è la parola che rivela il mistero della SS. Trinità. Misericordia: è l'atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e l'uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limite del nostro peccato» (FRANCESCO, *Bolla Misericordia vultus*, dell'11 aprile 2015, in AAS, 107 (2015), 399-420, n. 2).

Se si vuole continuare a dare attuazione alla riforma, ci vuole una tecnica giuridica accompagnata da una grande sensibilità ecclesiale (ecco perché nella stragrande maggioranza dei casi è per me imprescindibile l'accompagnamento dell'avvocato per uno o per entrambi i coniugi). Solo così si potrà giungere ad una visione condivisa delle cose per individuare la via processuale (processo ordinario o più breve) e i mezzi di prova da introdurre nella causa.

L'opera di molti avvocati e patroni è stata ed è indubbiamente di supporto nel superare le difficoltà, affiancandosi al fedele e sciogliendo i suoi dubbi e le sue precomprensioni, ma questo non è sufficiente, perché anche queste figure ricadono in alcuni dei pregiudizi (gli avvocati ecclesiastici spesso non sono conosciuti o sono temuti per l'onorario che possono richiedere e che molti ritengono pregiudizialmente esagerato). Una collocazione più pastorale del loro operato credo che possa offrire una crescita anche ecclesiale per l'esercizio del loro *munus*. La specializzazione giuridica fiorisce quando incontra un'autentica carità pastorale e si pone "tecnicamente" al servizio di quella linfa vitale che promana come un dono dello Spirito da tutto il Popolo di Dio.

3. L'ISTRUTTORIA E L'ISTRUTTORE: DAL DISCERNIMENTO PERSONALE DEI FEDELI AL DISCERNIMENTO GIUDIZIALE

Come ha affermato Mons. Zambon in un suo articolo che ha ripreso in modo mirabile nell'ultima prolusione all'inaugurazione dell'anno giudiziario del TEIP³³, la prossimità comporta per il fedele, non solo l'accessibilità della sede del tribunale, ma ancor più, una vicinanza reale tra il giudice istruttore e le parti. "Prossimità" non significa personale conoscenza o amichevole relazione con entrambi o uno dei due.

In sostanza devono cambiare sia l'atteggiamento che la disposizione degli operatori dei tribunali. Questa prospettiva richiede un rinnovato slancio evangelizzatore anche per la fase istruttoria che è il cuore del processo canonico. Queste "modalità" presuppongono un organico adeguato, risorse economiche, competenze e aggiornamento dei giudici, fattori questi tutt'altro che estranei ad un altro criterio riformatore di Papa Francesco che consiste nella celerità delle procedure.

Nel processo canonico matrimoniale, sia esso *ordinario* o *brevior*, l'istruttoria è sempre obbligatoria anche se diversificata nella sua reale portata e complessità. Altri hanno egregiamente svolto un commento più analitico ed esaustivo su questa fase centrale del processo canonico matrimoniale e sulla funzione dell'istruttore e dell'uditore³⁴; da parte mia cercherò di evidenziare, con un intento marcatamen-

³³ Cf. A. ZAMBON, *Il Motu Proprio Mitis Iudex. Punto di vista di un giudice*, in *Periodica* 105 (2016), 425-429.

³⁴ Mi limito a riportare: AAVV, *L'istruttoria nel processo di nullità matrimoniale (coll. Studi giuridici)*,

te pratico, alcuni aspetti che l'esperienza ritiene essenziali alla luce del diritto processuale riformato, nel riferimento ai "*criteri fondamentali*" e ai principi ispiratori della riforma. Questo dovrebbe consentirci di passare indenni tra due precomprensioni errate. La prima è quella di chi ritiene che in questa fase non sia cambiato nulla rispetto alle pratiche processuali precedenti; la seconda invece appartiene a chi pensa che sia cambiato tutto, ritenendo che l'istruttoria debba essere ridotta a mero evento burocratico (se non da sopprimere quantomeno da comprimere) e tende a rappresentare l'indagine come una mera presa d'atto di quanto dichiarato dalle parti.

In realtà chi cura l'istruttoria ha un compito molto difficile, in primo luogo di tutela del sacramento e in secondo luogo di attenzione pastorale alle parti e ai loro testimoni. L'istruttore, non deve mai trascurare il *favor matrimonii*, pur avendo ben presente la *salus animarum*.

Questa è la grande responsabilità di chi è incaricato dell'istruttoria che gli impone calare lo spirito del MIDI nel concreto iter giudiziale. All'istruttore è richiesta l'abilità di focalizzare, attraverso la verbalizzazione, tutti gli elementi essenziali delle dichiarazioni, senza appesantire il verbale con fronzoli o elementi inutili.

Per fare ciò deve ben comprendere il contesto culturale e di vita dell'interrogando. Questa in effetti è una vera e propria applicazione del *criterio di prossimità*. È fondamentale che l'istruttore abbia la capacità di una piena corrispondenza alle modalità espressive e linguistiche dell'interrogando, riportando perfino frasi dialettali che spiccano per la loro pregnanza ed immediata percezione. Fuorviante invece è una verbalizzazione stereotipata, schematica, sbrigativa o intrisa di tecnicismi spesso propri dei neofiti o degli "*orecchianti del diritto*".

L'istruttore deve infatti evitare il meccanico susseguirsi, di teste in teste, di frasi che creano una fittizia assonanza di deposizioni e che possono indurre a sospetti circa la loro genuinità. Che colpa ne ha il semplice contadino che a suo tempo ha conseguito la terza media se le sue risposte vengono verbalizzate con il linguaggio di un esperto in diritto? Dico ciò perché a volte le cause si presentano agli occhi di chi deve emettere il giudizio, povere di riscontri probatori a motivo di certe malaccorte e sbrigative verbalizzazioni. L'istruttoria è l'ambito più difficile e delicato, per attestare una reale conversione delle strutture giudiziali e delle persone che in esse operano. Il lavoro dell'istruttore è una sfida per affermare che non c'è antinomia tra le norme processuali e la pastorale.

La *prossimità e l'accompagnamento*, vanno declinate con particolare cura dall'istruttore. È proprio in questa fase che le parti (soprattutto la convenuta spesso lasciata a se stessa) vanno accolte e realmente incontrate, accompagnate ed illuminate. Questo perché non deve andare perso, o peggio compromesso, il cammino di discernimento preventivamente iniziato, sostenuto dalla pastorale unitaria³⁵. L'istruttore non

LEV 2014.

³⁵ AL 244.

può, pertanto, svolgere questo compito in modo *rutinario, algido e autoreferenziale*, lasciando così il fedele in balia di una procedura per lo più a lui estranea, a volte incomprendibile e che troppo spesso ben ci guardiamo dallo spiegare. Ho presente la contro-testimonia di certi istruttori investiti di spirito autoreferenziale; in alcuni casi adombrano - insieme ad una scontrosa o piccata baldanza e una supponente presunzione del proprio ruolo - qualche significativa traccia di frustrazione o di *“delirio di onnipotenza”*.

La competenza professionale, lo studio, l'aggiornamento e la documentazione dell'istruttore, come in generale del giudice, non sono un ostacolo alla pastoralità nell'esercizio della giurisdizione canonica anzi, sono fondamentali per dare maggiore attuazione ad una reale prossimità pastorale e psicologica alle parti e corroborano il sempre necessario accompagnamento tecnico, con un adeguato *“supplemento d'anima”*. Tutto ciò senza misconoscere la necessaria natura giudiziale dell'istruttoria, che va ricollocata all'interno di un autentico cammino di discernimento che ha in sé anche una valenza penitenziale. L'istruttore, chierico o laico che sia, non svolge semplicisticamente una professione, ma un ministero che richiede professionalità e zelo apostolico, per avere sempre Dio dinanzi ai propri occhi e mirando *«alla salvezza delle anime»* (can. 1752).

Per quanto riguarda l'istruttoria nel processo ordinario, finalizzata non alla ricerca delle colpe, ma della verità. L'istruttore con il suo lavoro deve attuare una *“cultura dell'incontro”* più che della *“presunzione e del sospetto”*. L'interrogatorio dell'istruttore deve diventare: *“un confronto delle persone con una autorità amica”*³⁶ che, in quanto ecclesiale, agisce con l'autorità apostolica che viene da Dio. Un'autorità terza che offre un confronto che è funzionale alla ricerca della verità.

Il modo di porsi di chi interroga deve essere chiaro e trasparente, perché non ha da difendere un ruolo, ma da spiegare alle parti e ai testi il perché e il come si svolge l'interrogatorio. Sono davvero tanti i fedeli (soprattutto i testi e la parte convenuta) che giungono all'udienza, a volte, senza sapere come in realtà si svolga il processo. L'intervento dell'istruttore deve favorire un reale clima di collaborazione superando timori e sospetti. Per fare ciò ha bisogno di tempo, di calma e di pazienza e una terzietà rispetto alle vicende dei fedeli coinvolti nella causa.

Resta importante la direzione dell'istruttoria per evitare le divagazioni che sia le parti che i testi possono fare. Spesso si ha a che fare con testi reticenti o evanescenti, e con parti segnate da profonde problematiche psicologiche o psichiatriche. I fedeli che si rivolgono al tribunale sono persone alle quali occorre porre una domanda dal sapore evangelico: *“capisci quello che stai facendo?”*, per poi aggiungere: *“se vuoi ti accompagno in questo percorso ai tuoi occhi complesso e astruso”*. La pastorale giudiziale dovrebbe portare ad un cammino di libertà, nella carità per tutti.

³⁶ P. BIANCHI, *La fase istruttoria nel processo di nullità matrimoniale: non solo indagini*, QdC 18 (2005), 319.

4. LA PROSSIMITÀ E L'ACCOMPAGNAMENTO NELLA FASE DECISIONALE DEL PROCESSO: DALLA SENTENZA ALL'IMPOSIZIONE DI EVENTUALI DIVIETI

La sentenza definitiva di merito come atto di potestà giudiziale emanato dall'organo giudicante (collegio o giudice monocratico/Vescovo), nella sua stesura e per la sua validità, è regolamentata dall'ordinamento e deve contenere elementi stabiliti *ex lege*. Non sono cambiate le norme sulla sentenza, ma ritengo che nell'intenzione della riforma anche questo atto che è pubblico e consegnato alle parti, debba superare certi tecnicismi e formulazioni ridondanti, per “*spiegare*” meglio e compiutamente, alle parti l'accertamento giudiziale del proprio *status*, i motivi sostanziali della decisione adottata e le conseguenze che possono andare da una liberatoria, che non implica un “*colpo di spugna*” sul passato, ad un'imposizione del divieto a contrarre nuove nozze.

Anche in questo momento che pone fine al grado di giurisdizione e per lo più al processo è necessario accompagnare le parti, mettendo al centro la persona, non nella sua individualità, ma nel suo essere in relazione e in comunicazione. Questo atteggiamento evita di comprendere la sentenza come “*pietra da scagliare*” contro le persone e evita nel contempo un illegittimo “*buonismo distruttivo*” che è opera solo di una “*misericordia ingannatrice*”³⁷. Tale orizzonte, infatti, dovrebbe evitare che l'atto decisionale con cui si conclude una causa possa essere concepito come mero esercizio di un potere. L'emanazione della sentenza, è un'attività di servizio alle persone, vincolata alla conoscenza e corrispondenza dei fatti che sono alla base di un'equa decisione³⁸.

Le parti devono essere accompagnate ed aiutate a comprendere anche questa fase conclusiva del discernimento giudiziale. In primo luogo la sentenza dovrebbe essere un approdo ed un punto di ripartenza per il cammino dettato dal discernimento di coscienza dei fedeli; si tratta di un aspetto indicato nel Proemio dal legislatore come orizzonte più ampio che giustifica i criteri di accessibilità e di semplificazione che hanno guidato la riforma del processo, il cui espletamento è quindi connesso all'obiettivo di favorire una più personalizzata e maggiore integrazione nella comunità per coloro che hanno sperimentato il fallimento coniugale.

³⁷ Chiamare “*pastorale*” la soluzione che nasconde la verità con la speranza che vi sia la buona fede basata sull'errore è snaturare la finalità pastorale fino al parossismo. Siffatte soluzioni, oltre che ingiuste, sono direttamente contrarie alla finalità pastorale di condurre le anime verso la Verità e, per quanto possano essere mosse dalla compassione, non rimuovono il vero male, ma ne aggiungono un altro.

³⁸ L'equità canonica è secondo la classica definizione: “*iustitia misericordiae dulcore temperata*”. Cfr. ENRICO DA SUSA, *Summa aurea*, (Lyon 1537=Aalen 1962), lib. I, de *officio archidiaconi*, fol. 62rb e IDEM, *In quinque Decretalium libros commentaria* (Venetiis 1581=Torino 1965), ad X 3.5.30, fol. 25vb.

In secondo luogo entra in gioco una reale assunzione di responsabilità riferita alla declaratoria di nullità del precedente vincolo. Superata una certa astrattezza, la sentenza deve aver ben presente la questione degli obblighi derivanti dalla dichiarazione di nullità, riconducibili alle esortazioni sugli obblighi naturali da rispettare nei confronti del coniuge e della prole, nonché al possibile divieto di passare a nuove nozze senza consultare l'Ordinario. Questa questione è ancora molto disattesa nella prassi dei nostri tribunali.

È necessario attestare un'inversione di tendenza, che libera la sentenza da un esasperato tecnicismo e dal rischio di muoversi in una intollerabile astrazione, che prescinde dallo stato di vita, dal quale sono comunque sorte responsabilità tra i coniugi e nei confronti della prole.

Merita attenzione specifica del collegio in sede di decisione, e non del solo del ponente in fase di redazione, la questione sul modo di riferire nella sentenza gli aspetti che, nella giurisdizione civile, si prestano a strumentalizzazioni ulteriormente disgreganti delle responsabilità genitoriali comuni, come accade con l'incapacità psichica. È questa un'attenzione o tutela che si deve già riscontrare in sede di istruttoria nel vaglio di ammissibilità operato dal giudice in riferimento ai testi o delle prove documentali addotte. A questo proposito richiamerei all'estrema attenzione nell'ammettere i figli, sia pure maggiorenni, come testi nella causa e nel riportare parti della loro deposizione in sentenza (atto pubblico che può essere usato in sede civile).

Sull'apposizione del divieto di passare a nuove nozze, già l'Istruzione *Dignitas connubii* offriva criteri, la cui generalizzata disattenzione è ancora meno giustificata nel contesto della riforma. Eccetto nei due casi in cui il motivo di nullità riscontrato di fatto comporta la nullità di qualsiasi altro futuro matrimonio (come l'impotenza assoluta o l'incapacità permanente), l'apposizione del divieto si lascia alla prudenza dei giudici, evitando quindi automatismi, troppo spesso presenti nella prassi dei tribunali. Non vi nascondo che questo automatismo a volte accade per scrupolo o per pigrizia intellettuale nello studiare il caso.

Il discernimento di coscienza previo al processo e con il successivo discernimento pastorale, volto a favorire una più piena integrazione dei destinatari della sentenza nella vita della comunità ecclesiale con la debita celerità, ribadiscono l'esigenza che la pubblicazione e consegna della sentenza avvenga entro il mese dalla data della decisione. La sentenza deve offrire spunti per un successivo accompagnamento del fedele, non tanto e non solo in vista di una nuova, e questa volta valida celebrazione del matrimonio, ma per una vera e fruttuosa celebrazione del sacramento cristiano.

Rispetto al caso specifico delle sentenze negative, fermo restando il diritto di appello, l'accertamento dei fatti compiuto nel processo ed evidenziato in sentenza dovrebbe o potrebbe aiutare a valutare, in mancanza di ulteriori e realistiche

iniziative giudiziali, un reale cammino sulla via prospettata dal cap. VIII dell'*A-moris laetitia*. Anche in quest'occasione si riaffermerebbe l'interno rimando tra "via veritatis" e "via caritatis".

CONCLUSIONI

a) L'interazione tra pastorale e diritto imposta da un reale accompagnamento pregiudiziale, processuale e post giudiziale ha come finalità il bene delle parti, la salus animarum e l'integrazione nella comunità cristiana.

La meta di questo articolato percorso è una riconsegna dei fedeli, dopo l'accertamento del loro reale stato di vita, ad una pastorale non certo tendente alla mera regolarizzazione della loro situazione di vita, ma incentrata soprattutto sulla fruttuosità del nuovo sacramento che si andrà a celebrare. Le coppie vanno integrate nella comunità con un atteggiamento graduale e premuroso, con lo spirito suggerito dal Papa: «*La logica dell'integrazione è la chiave del loro accompagnamento pastorale, perché non soltanto sappiano che appartengono al Corpo di Cristo che è la Chiesa, ma ne possano avere una gioiosa e feconda esperienza*»³⁹.

b) Il cammino di integrazione delle coppie nel vissuto della comunità ecclesiale sembra essere un approdo comune sia alla via veritatis che alla via caritatis.

I tribunali all'interno delle comunità cristiane sono spronati a un profondo mutamento di sguardo e di stile, perché mettano al centro l'amore misericordioso di Dio. La misericordia non comporta il passar sopra alle situazioni gravi dal punto di vista morale e spirituale. Il tribunale, senza dimenticare il compito veritativo della pastorale processuale, che non dà giudizi morali, deve favorire quel corretto rapporto tra giustizia e misericordia che ci chiede di accompagnare le parti sulla via di una sincera conversione indicando a loro percorsi concreti di riconciliazione.

Bisogna evitare di contrapporre la misericordia alla giustizia. Una famiglia ferita porta spesso nella sua carne il travaglio della divisione, la lacerazione dei rapporti, l'abbandono dei figli, la solitudine della casa, la fatica del sostentamento, la vita quotidiana dispersa e talvolta la rabbia per le relazioni infrante e l'ansia per le difficili convivenze. Donare la misericordia dell'accoglienza è il primo passo per offrire la medicina della speranza a chi ha il cuore ferito.

³⁹ AL 299.

c) Siamo impegnati ad attuare una svolta epocale perché dobbiamo traghettare l'operato del sistema giudiziario canonico matrimoniale da una nuova procedura ad una nuova immagine e consapevolezza del ruolo del tribunale ecclesiastico.

La vicinanza, o meglio la “*prossimità*”, richiede un grande equilibrio, perché siano salvaguardati quei valori che l'ordinamento non lascia alla mera disponibilità delle figure professionali e pastorali che partecipano alla preparazione e alla celebrazione del processo canonico, ma esige un vero e proprio cambio di paradigma. Soprattutto occorre entusiasmo e molto studio, esperienza e dedizione per far sì che, vincendo la tentazione di privilegiare lo spazio, si smarrisca l'essenziale cioè la conversione personale di tutti e di ciascuno a cominciare dai Vescovi, una conversione che coinvolge tutta la compagine ecclesiale.

Il tribunale ecclesiastico con tutta la Chiesa è chiamato ad annunciare il comandamento di Dio che istruisce il cammino dell'uomo e della donna, ma deve proclamare anzitutto la grazia della misericordia, per entrare nella terra promessa dell'amore.

La missione della chiesa da sempre consiste nell'aprire il fedele alla misericordia di Dio. Come ha ricordato nei giorni scorsi il Papa agli uditori rotali⁴⁰, anche noi siamo chiamati ad aprire il cuore dell'uomo alla misericordia e a convertire il cuore e la vita a Cristo, giudice mite e misericordioso, che illumina i passi di una Chiesa sempre più famiglia di famiglie.

⁴⁰ “*Cari fratelli, la Chiesa vi affida un compito di grande responsabilità, ma prima ancora di grande bellezza: aiutare a purificare e ripristinare le relazioni interpersonali. Il contesto giubilare in cui ci troviamo riempie di speranza il vostro lavoro, della speranza che non delude (cfr Rm 5,5). Invoco su tutti voi, peregrinantes in spem, la grazia di una gioiosa conversione e la luce per accompagnare i fedeli verso Cristo, che è il Giudice mite e misericordioso*”. FRANCESCO, Discorso alla Rota romana, del 31 gennaio 2025 (in <http://w2.vatican.va/>).

PRESENTAZIONE DEL “VADEMECUM SULLA NULLITÀ MATRIMONIALE”

Inaugurazione dell'Anno Giudiziario 2025

Eccellenze,
Reverendissimi,
Illustri Autorità,
Signore e Signori,

è con profonda gratitudine che oggi presentiamo il “*Vademecum sulla nullità Matrimoniale*”, un’opera che vuole essere un punto di riferimento essenziale per parroci, laici e consulenti familiari nell’accompagnamento di coloro che si interrogano sulla validità del proprio matrimonio.

Il tema della nullità matrimoniale è una realtà che coinvolge direttamente la vita di molti fedeli, spesso smarriti di fronte a una crisi coniugale e bisognosi di una guida chiara e sicura. La Chiesa, madre amorevole e attenta alle sofferenze dei suoi figli (cfr. Francesco, *Come una Madre amorevole*), è chiamata a coniugare il rigore della giustizia con la delicatezza della misericordia, affinché nessuno si senta abbandonato nel proprio cammino di discernimento.

Questo “*Vademecum*” nasce proprio per rispondere a questa esigenza, offrendo un valido supporto a tutti coloro che operano nel campo della pastorale familiare e del diritto canonico. Si tratta di uno strumento che integra il sapere giuridico con l’approccio pastorale, in linea con lo spirito della riforma voluta da Papa Francesco. Tale riforma ha reso più accessibile e celere il processo di nullità matrimoniale, ponendo al centro non solo l’aspetto giuridico, ma anche quello umano e spirituale, affinché la ricerca della verità sia sempre accompagnata dalla vicinanza e dalla comprensione.

Il “*Vademecum*” si articola in diverse sezioni: dopo un’introduzione generale sul significato della nullità matrimoniale, vengono illustrati i Tribunali ecclesiastici e la loro competenza, per poi affrontare nel dettaglio il processo di nullità matrimoniale, con le sue fasi, i suoi atti fondamentali e i principali impedimenti e capi di nullità. A corredo di questo percorso, il testo propone un glossario esplicativo per chiarire termini tecnici e una sezione dedicata ai costi processuali, per garantire la massima trasparenza e accessibilità ai fedeli che intraprendono questa strada.

Un aspetto particolarmente significativo è l’inserimento del *Regolamento del “Servizio diocesano per il sostegno agli sposi”*, un’iniziativa di grande valore pastorale che si propone di accompagnare i fedeli sia nella fase di discernimento pregiudiziale, sia lungo il percorso giudiziario, laddove necessario. Questo “Servizio” rappresenta un segno concreto della sollecitudine della Chiesa nei confronti delle famiglie in difficoltà, offrendo un punto di ascolto, orientamento e supporto, affinché nessuno si senta solo in un momento così delicato della propria vita.

Ma questo “*Vademecum*” non è solo un manuale tecnico o una guida giuridica: esso è soprattutto un segno di speranza. È un invito a guardare con fiducia alla missione della giustizia ecclesiastica, che non si riduce a un freddo esercizio del diritto, ma si pone come strumento di verità e di pace per le coscienze. È un appello a tutti gli operatori della pastorale e del diritto affinché il loro servizio sia sempre ispirato dalla carità, dalla prudenza e da un profondo senso di responsabilità nei confronti delle persone che si affidano a loro.

Nell’inaugurare questo nuovo Anno giudiziario, auspico che questo strumento possa diventare un prezioso alleato nel nostro cammino, aiutandoci a rendere la giustizia della Chiesa sempre più vicina alle reali esigenze dei fedeli, sempre più trasparente, comprensibile e accessibile. La giustizia ecclesiastica, infatti, non è solo un dovere istituzionale, ma una missione al servizio della verità e della salvezza delle anime.

Con questo spirito, affidiamo il “*Vademecum*” al vostro impegno e alla vostra dedizione, affinché possa essere un faro di luce per tutti coloro che cercano chiarezza, serenità e riconciliazione.

Grazie.

Dott. Giovanni Margherita

**Giudice del Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Alessandria
Segretario del “Servizio diocesano per il sostegno agli sposi”**

INAUGURAZIONE DEL 96° ANNO GIUDIZIARIO DEL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA

DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO

Venerdì, 31 gennaio 2025

Cari Prelati Uditori!

L'inaugurazione dell'Anno Giudiziario del Tribunale della Rota Romana mi offre l'opportunità di rinnovare l'espressione del mio apprezzamento e della mia gratitudine per il vostro lavoro. Saluto cordialmente Mons. Decano e tutti voi che prestate il vostro servizio in questo Tribunale.

Ricorre quest'anno il decimo anniversario dei due *Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et Misericors Iesus*, con i quali ho riformato il processo per la dichiarazione di nullità del matrimonio. Mi sembra opportuno cogliere questa tradizionale occasione di incontro con voi per richiamare lo spirito che ha permeato tale riforma, da voi applicata con competenza e solerzia a favore di tutti i fedeli.

La necessità di modificare le norme relative al processo di nullità era stata manifestata dai Padri sinodali riuniti nell'Assemblea straordinaria del 2014, formulando la richiesta di rendere i processi più accessibili e agili (cfr *Relatio Synodi* 2014, 48). I Padri sinodali esprimevano in tal modo l'impellenza di portare a termine la conversione pastorale delle strutture, già auspicata nell'Esortazione apostolica *Evangelii gaudium* (cfr n. 27).

Era quanto mai opportuno che quella conversione toccasse pure l'amministrazione della giustizia, perché essa rispondesse nel modo migliore a quanti si rivolgono alla Chiesa per fare luce sulla propria situazione coniugale (cfr *Discorso al Tribunale della Rota Romana*, 23 gennaio 2015).

Ho voluto che al centro della riforma ci fosse il vescovo diocesano. A lui infatti spetta la responsabilità di amministrare la giustizia nella Diocesi, sia come garante della vicinanza dei tribunali e della vigilanza su di essi, sia come giudice che deve decidere *personaliter* nei casi in cui la nullità risulta manifesta, ossia mediante il *processus brevior* quale espressione della sollecitudine per la *salus animarum*.

Pertanto ho sollecitato l'inserimento dell'attività dei tribunali nella pastorale diocesana, incaricando i vescovi di assicurare che i fedeli siano a conoscenza dell'esistenza del processo come possibile rimedio alla situazione di bisogno in cui si trovano. Rattrista a volte venire a sapere che i fedeli ignorano l'esistenza di questa via. Inoltre, è importante «che venga assicurata la gratuità delle procedure, perché la Chiesa [...] manifesti l'amore gratuito di Cristo dal quale tutti siamo stati salvati» (*Proemio*, VI).

In particolare, la sollecitudine del vescovo si attua nel garantire per legge la costituzione nella propria diocesi del tribunale, dotato di persone – chierici e laici – ben formate, adatte a questa funzione; e assicurandosi che svolgano il loro lavoro con giustizia e diligenza. L'investimento nella formazione di tali operatori – formazione scientifica, umana e spirituale – va sempre a beneficio dei fedeli, che hanno diritto a un'attenta considerazione delle loro istanze, anche quando dovessero ricevere un riscontro negativo.

Ha guidato la riforma – e deve guidare la sua applicazione – la preoccupazione della salvezza delle anime (cfr *Mitis Iudex*, Proemio). Ci interpellano il dolore e la speranza di tanti fedeli che cercano chiarezza riguardo alla verità della loro condizione personale e, di conseguenza, riguardo alla possibilità di una piena partecipazione alla vita sacramentale. Per tanti che hanno «vissuto un'esperienza matrimoniale infelice, la verifica della validità o meno del matrimonio rappresenta un'importante possibilità; e queste persone vanno aiutate a percorrere il più agevolmente possibile questa strada» (*Discorso ai partecipanti al Corso promosso dalla Rota Romana*, 12 marzo 2016).

Le norme che stabiliscono le procedure devono garantire alcuni diritti e principi fondamentali, precipuamente il diritto di difesa e la presunzione di validità del matrimonio. Lo scopo del processo non è quello «di complicare inutilmente la vita ai fedeli né tanto meno di esacerbarne la litigiosità, ma solo di rendere un servizio alla verità» (Benedetto XVI, *Discorso alla Rota Romana*, 28 gennaio 2006).

Mi viene in mente quanto disse San Paolo VI, dopo aver portato a termine la riforma operata col *Motu Proprio Causas matrimoniales*. Egli osservava «come nelle semplificazioni [...] introdotte nella trattazione delle cause matrimoniali si voglia rendere tale esercizio più agevole, e perciò più pastorale, senza che ciò abbia da recare pregiudizio ai criteri di verità e di giustizia, ai quali un processo deve onestamente attenersi, nella fiducia che la responsabilità e la sapienza dei Pastori vi siano religiosamente e più direttamente impegnate» (*Discorso alla Rota Romana*, 30 gennaio 1975).

Anche la recente riforma ha voluto favorire «non la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, non meno che una giusta semplicità, affinché, a motivo della ritardata definizione del giudizio, il cuore dei fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non sia lungamente oppresso dalle tenebre del dubbio» (*Mitis Iudex*, Proemio). Infatti, per evitare che, a causa di procedure troppo complesse, si verifici il detto “*summum ius summa iniuria*” (Cicerone, *De Officiis* I,10,33), ho soppresso la necessità della doppia sentenza conforme e ho incoraggiato a decidere più velocemente le cause in cui la nullità risulti manifesta, mirando al bene dei fedeli e desiderando portare pace alle loro coscienze. È evidente – ma ci tengo a ribadirlo in questa sede – che la riforma interpella in modo forte la vostra prudenza nell'applicare le norme. E questo «richiede due grandi virtù: la prudenza e la giustizia, che devono essere informate dalla carità. C'è un'intima

connessione tra prudenza e giustizia, poiché l'esercizio della prudentia *iuris mira* alla conoscenza di ciò che è giusto nel caso concreto» (*Discorso alla Rota Romana*, 25 gennaio 2024).

Ogni protagonista del processo si avvicina alla realtà coniugale e familiare con venerazione, perché la famiglia è riflesso vivente della comunione d'amore che è Dio Trinità (cfr *Amoris laetitia*, 11). Inoltre, i coniugi uniti nel matrimonio hanno ricevuto il dono dell'indissolubilità, che non è una meta da raggiungere con il loro sforzo, né tantomeno un limite alla loro libertà, ma una promessa di Dio, la cui fedeltà rende possibile quella degli esseri umani. Il vostro lavoro di discernimento sull'esistenza o meno di un valido matrimonio è un servizio alla *salus animarum*, in quanto permette ai fedeli di conoscere e accettare la verità della propria realtà personale. Infatti, «ogni sentenza giusta di validità o nullità del matrimonio è un apporto alla cultura dell'indissolubilità sia nella Chiesa che nel mondo» (S. Giovanni Paolo II, *Discorso alla Rota Romana*, 29 gennaio 2002).

Cari fratelli, la Chiesa vi affida un compito di grande responsabilità, ma prima ancora di grande bellezza: aiutare a purificare e ripristinare le relazioni interpersonali. Il contesto giubilare in cui ci troviamo riempie di speranza il vostro lavoro, della speranza che non delude (cfr *Rm* 5,5). Invoco su tutti voi, *peregrinantes in spem*, la grazia di una gioiosa conversione e la luce per accompagnare i fedeli verso Cristo, che è il Giudice mite e misericordioso. Vi benedico di cuore, e vi chiedo per favore di pregare per me. Grazie



**VISITA
IL SITO**



Tribunale Ecclesiastico

via del Vescovado, 1 - Alessandria
tribunale.diocesialessandria.it

 diocesialessandria.it

    [@diocesiAL](https://www.instagram.com/diocesiAL)